



Nuova class action

**Dal prossimo anno lo strumento non sarà più appannaggio dei soli consumatori
Con la modifica normativa, il focus sarà sulla standardizzazione dei prodotti**

DI **BENEDETTA MUSCO CARBONARO***

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è stato definito il quadro della nuova class action, che potrà avere ripercussioni importanti anche sul mondo delle banche e degli **intermediari finanziari**. Parliamo al futuro dato che la misura entrerà in vigore a partire dal 19 aprile del prossimo anno, ma le novità suggeriscono di prepararsi sin da ora, per non arrivare impreparati. La prima innovazione è data dalla collocazione, perché dal prossimo anno questa disciplina non sarà più

contenuta nel Codice del Consumo, ma avrà un suo autonomo spazio nel **Codice di procedura civile**. Dunque, la nuova class action non sarà destinata esclusivamente alla categoria dei consumatori, bensì opererà come uno strumento a disposizione di tutti i soggetti che siano titolari di **“diritti individuali omogenei”**, nonché delle organizzazioni o associazioni di categoria senza scopo di lucro e iscritte nell'apposito registro presso il ministero della Giustizia, i cui

obiettivi ricomprendano quindi la tutela dei predetti diritti.

Procedura in tre fasi

Il procedimento, che deve essere promosso nelle forme del rito sommario (senza possibilità di conversione nel rito ordinario) prevede tre fasi: nella prima il tribunale delle imprese decide sull'ammissibilità o meno dell'azione; nella seconda il tribunale delle imprese accerta o meno la lesione dei diritti fatti valere; nella



Benedetta Musco Carbonaro

terza il giudice delegato verifica le adesioni e le liquidazioni spettanti agli aderenti.

A prescindere dalle tecniche del procedimento, che comunque presenta criticità notevoli determinate da un palese sbilanciamento a favore della parte ricorrente, in questa sede interessa soffermarsi brevemente sulle possibili ricadute pratiche dell'instaurazione di tali azioni nei confronti delle **banche** e più in generale degli intermediari finanziari. Del resto, anche nell'ambito della class action attualmente vigente vi sono stati procedimenti promossi nei confronti degli istituti di credito, soprattutto in tema di applicazione

di **commissioni su conti scoperti** e di anatocismo.

Prospettiva differente

Sono infatti immaginabili diversi plausibili scenari applicativi, ovviamente nel rispetto dell'omogeneità dei diritti individuali di cui si pretenda la tutela. È chiaro che deve trattarsi di situazioni soggettive standardizzate, come possono essere quelle dipendenti dalla prestazione di un medesimo servizio a **condizioni applicate** alla generalità della clientela e che possano essere ritenute (a torto o a ragione) illegittime, ovvero dall'offerta standardizzata di un determinato prodotto bancario o finanziario

(ma lo stesso può dirsi ovviamente anche per i prodotti assicurativi). Il che significa che l'attenzione non sarà sulla singola operazione, ovvero sulla singola vendita del prodotto allo specifico cliente, posto che le concrete modalità del caso individuale sono e devono restare del tutto estranee alla class action, bensì sulla strutturazione stessa del prodotto o del servizio e, in tema di servizi, anche sulla concreta applicazione pratica delle relative condizioni contrattuali.

Strumenti di difesa

La **standardizzazione**, del resto, è il principale indicatore della omogeneità dei diritti individuali fatti valere, ossia del primo ed essenziale requisito di ammissibilità dell'azione, sul quale verosimilmente si concentrerà la difesa preliminare del convenuto, evidentemente nel tentativo di escluderla.

Certo è, tuttavia, che quando si discute di legittimità o meno di un prodotto bancario o finanziario, ossia in buona sostanza delle modalità con cui tale prodotto è stato costruito e offerto, i possibili effetti anche in termini di product governance non sono difficili da ipotizzare, quanto meno come conseguenza indiretta di eventuali accertamenti negativi per gli intermediari in sede giudiziale.

*Socio dello studio legale
Zitiello Associati ▶
